



COMUNE DI PADOVA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

PROGETTO ESECUTIVO

Manutenzione ordinaria della segnaletica stradale verticale – Anno 2018 -

Importo complessivo del progetto €. 200.000,00

N° Progetto LLPP_MTM_2018/04 Nome File Data	CUP	Elaborato CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO 4
Progettisti Ing. Maurizio Sinigaglia Geom. Laura Ravalico Geom. Silvano Bandiera Geom. Paolo Salmistraro	RUP Ing. Roberto Piccolo	Capo Settore Dott. Giovanni Zampieri

Capitolato speciale d'appalto

Articolo 1. Oggetto dei lavori

I lavori hanno per oggetto la realizzazione di segnaletica stradale verticale in tutto il territorio comunale.

Articolo 2. Ammontare dei lavori

L'importo globale ammonta presuntivamente a **€ 200.000,00** =I.V.A. e oneri compresi.

Si precisa che i prezzi indicati nell'elenco prezzi unitari, sono quelli al netto degli oneri per la sicurezza.

Gli oneri della sicurezza, per l'importo evidenziato nel bando di gara, verranno quindi corrisposti analiticamente in occasione della liquidazione dei singoli acconti.

L'I.V.A. farà carico all'Amministrazione a norma delle disposizioni legislative vigenti all'atto esecutivo delle opere.

Articolo 3. Descrizione dei lavori

Le opere che formano oggetto dei lavori si possono riassumere come di seguito, salvo variazioni o più precise indicazioni che, all'atto esecutivo, potranno essere impartite dalla D.L.:

- fornitura e l'installazione della segnaletica stradale verticale.

Articolo 4. Contabilità dei lavori

I lavori in oggetto verranno contabilizzati a misura.

Articolo 5. Cantiere

Le aree concesse ad uso cantiere saranno limitate alla sede dei lavori.

Ove l'Amministrazione potesse ottenere la libera disponibilità di altre aree pubbliche o private essa potrà concederle all'impresa, rimanendo però stabilito che questa non potrà richiedere alcun compenso qualora l'Amministrazione non potesse per qualsiasi ragione concederle l'uso delle aree stesse.

Oltre alla sede dei lavori e delle zone adiacenti che potessero ottenersi alle condizioni sopra espresse, l'impresa non potrà occupare con il cantiere alcuna area pubblica senza debito permesso da parte della competente Amministrazione né interrompere il pubblico transito nelle vie.

Le aree in aggiunta a quelle del cantiere per depositi di materiali od attrezzi e quelle in genere occorrenti all'impresa per sviluppare i lavori saranno provvedute esclusivamente a cura e spese dell'impresa stessa senza diritto a speciali compensi intendendosi che il corrispettivo per la occupazione di dette aree sia incluso nei prezzi delle diverse categorie di lavori.

Il personale dell'Ufficio di Direzione e le altre persone autorizzate dalla Direzione stessa dovranno avere libero ingresso al cantiere.

Articolo 6. Ordini della direzione lavori

Le opere e le prestazioni che non fossero esattamente determinate dal progetto, e le eventuali varianti rispetto al progetto stesso, debbono essere eseguite secondo gli ordini dati per iscritto all'impresa dalla D.L.. Qualora risulti che le opere e le forniture non siano effettuate a termine di contratto, del Codice della Strada e relativo regolamento o secondo le regole d'arte, la D.L. ordinerà all'impresa i provvedimenti atti e necessari per eliminare le irregolarità, salvo e riservato il riconoscimento all'Amministrazione dei danni eventuali. L'impresa non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed agli ordini della D.L.,

compresi quelli riguardanti il rifiuto e la sostituzione di materiali, salva la facoltà di fare le sue osservazioni in base agli articoli 12 e 26 del Capitolato Generale per i lavori dello Stato.

Nessuna variante o aggiunta sarà ammessa o riconosciuta se non risulterà ordinata per iscritto dalla Direzione Lavori.

Articolo 7. Personale dell'impresa - disciplina dei cantieri

L'impresa provvederà alla condotta effettiva dei lavori con personale tecnico idoneo, di provata capacità e adeguato, numericamente, alla necessità. L'impresa risponde dell'idoneità dei dirigenti dei cantieri e di tutto il personale addetto ai medesimi. Il personale dovrà essere di gradimento della D.L., la quale ha il diritto di ottenere l'allontanamento dal cantiere di qualunque addetto ai lavori senza l'obbligo di specificarne il motivo e di rispondere delle conseguenze.

Articolo 8. Prove dei materiali

L'Impresa è obbligata a prestarsi, a sua cura e spese, in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da impiegarsi, nonché a quelle dei campioni, da prelevarsi in opera, sottostando a tutte le spese di prelevamento, spedizione e analisi dei campioni stessi, facendo eseguire delle prove da Istituti autorizzati.

I campioni delle forniture consegnati dall'Impresa potranno essere conservati negli Uffici dell'Amministrazione, muniti di sigilli a firma del D.L. e dell'Impresa, nei modi più adatti a garantirne l'autenticità.

Durante il corso dei lavori, l'Amministrazione si riserva anche di eseguire verifiche e prove, in modo da poter tempestivamente intervenire qualora non fossero rispettate le prescrizioni del presente Capitolato Speciale.

Tutte le verifiche e prove verranno effettuate in contraddittorio con l'Impresa e dell'esito di esse verrà compilato regolare verbale firmato dai rappresentanti di ambo le parti. Resta comunque fissato che l'Impresa, nonostante l'esito favorevole delle suddette prove e verifiche, rimarrà pienamente responsabile di tutte le deficienze che dovessero in seguito verificarsi fino al collaudo finale.

Qualora, senza responsabilità dell'Impresa, i lavori dovessero essere in tutto o in parte sospesi, in attesa dell'esito di prove o verifiche in corso, l'Impresa stessa non avrà diritto a chiedere alcun indennizzo per danni che dovessero derivargli o spese che dovesse sostenere, ma potrà richiedere solo una congrua proroga al tempo assegnatogli per il compimento dei lavori.

Per contro, se il perdurare del ritardo risultasse di pregiudizio all'Amministrazione, l'Impresa, a richiesta della D.L., dovrà prestarsi a far effettuare le prove presso un altro Istituto, sostenendo l'intero onere relativo.

Articolo 9. Verifiche, difetti, rifacimenti

E' facoltà dell'Amministrazione di eseguire, in qualunque fase dei lavori e sino al collaudo, qualsiasi accertamento sulle opere oggetto dei lavori, con totale onere a carico dell'Impresa, il quale sarà tenuto a smontare e ricostituire, a totali sue spese, le opere che, a giudizio della D.L., dovessero essere eseguite non a regola d'arte o con materiali diversi da quelli prescritti come qualità e quantità, e a risarcire i danni che fossero conseguenti alla demolizione e rifacimento.

Qualora l'Impresa non dovesse ottemperare alle disposizioni ricevute, l'Amministrazione potrà procedere direttamente, o a mezzo di altra Impresa, al rifacimento e al ripristino di tali opere, restando a carico dell'Impresa tutte le spese e i danni relativi.

Articolo 10. Mano d'opera

I compensi per le prestazioni di mano d'opera per i lavori in economia saranno quelli contrattuali.

Articolo 11. Durata giornaliera dei lavori – Lavoro straordinario, notturno e festivo.

L'orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i lavori vengono compiuti, ed in mancanza, quello risultante dagli accordi locali, e cioè anche se l'Impresa non sia iscritta alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro. Non è consentito far eseguire dagli stessi operai un lavoro maggiore di dieci ore su ventiquattro.

All'infuori dell'orario normale - come pure nei giorni festivi - l'Impresa non potrà a suo arbitrio far eseguire lavori che richiedono la sorveglianza da parte degli agenti dell'Impresa; se, a richiesta dell'Impresa, la Direzione Lavori autorizzasse il prolungamento dell'orario, l'Impresa non avrà diritto a compenso od indennità di sorta ma sarà invece tenuto a rimborso all'Impresa le maggiori spese di assistenza.

Qualora la Direzione Lavori ordinasse, per iscritto, il lavoro nei giorni festivi e/o notturni l'Impresa sarà obbligata ad eseguirli e sarà compensata secondo quanto espressamente previsto dagli articoli dell'Elenco Prezzi Unitari, nessun'altra richiesta potrà essere accampata dall'Impresa. La durata dei lavori notturni e/o festivi non dovrà superare il 50% dell'importo dei lavori.

Nessun compenso, infine, sarà dovuto all'Impresa nei casi di lavoro continuativo di 16 ore (effettuato se le condizioni di luce naturale, nell'epoca in cui si svolgono i lavori, lo consentono) e di 24 ore (nei lavori usualmente effettuati senza interruzioni, o per i quali è prescritta dal presente Capitolato l'esecuzione senza interruzione), stabilito su turni di 8 ore ciascuno e ordinato sempre per iscritto dalla Direzione Lavori.

Articolo 12. Noleggi

Le macchine ed attrezzi dati a noleggio devono essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro funzionamento. Restano a completo carico dell'Impresa tutti gli oneri di manutenzione delle macchine ed attrezzi stessi.

Nel prezzo dell'elenco si comprende la mano d'opera per la manutenzione, per il funzionamento e per la conduzione o azionamento, il combustibile, i lubrificanti, l'energia elettrica, eventuali allacciamenti, materiali di consumo e tutto quanto occorra per il funzionamento delle macchine.

Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati tutti gli oneri e tutte le spese per il trasporto a piè d'opera, montaggio, smontaggio e allontanamento delle attrezzature.

Si applica il prezzo di elenco soltanto per le ore di attività di lavoro, rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.

Con i prezzi dei trasporti si intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, per il conducente, il ritorno a vuoto e ogni altra spesa occorrente. I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle prescritte caratteristiche.

Articolo 13. Oneri diversi a carico dell'Impresa

Oltre agli oneri e obblighi previsti dal Capitolato Generale e a quelli già elencati nel presente Capitolato Speciale, saranno a carico dell'Impresa anche gli oneri e gli obblighi seguenti:

- 1) La D.L. potrà ordinare, e l'Impresa sarà obbligata ad eseguire, l'esecuzione delle opere durante le ore notturne; tali lavorazioni saranno compensate in base a quanto previsto nell'elenco prezzi unitari.**

2) La D.L. potrà ordinare e l'Impresa sarà obbligata ad eseguire, senza richiedere alcun onere finanziario aggiuntivo, l'esecuzione delle opere in almeno due cantieri distinti.

Inoltre resta convenuto che l'Impresa, nel presentare l'offerta, ha valutato in pieno le situazioni e le risorse della zona in cui devono essere effettuati i lavori, anche per quanto riguarda le vie di accesso, le disponibilità dei materiali, di acqua, di energia elettrica e quanto altro occorra per i lavori medesimi.

Articolo 14. Programma dei lavori

L'Impresa dovrà presentare all'approvazione della Direzione Lavori entro 30 gg. dalla consegna dei lavori un dettagliato programma di esecuzione delle opere che intende eseguire. Qualora il programma non riportasse l'approvazione dell'Amministrazione, l'Impresa avrà ancora dieci giorni di tempo per predisporre un nuovo programma secondo le direttive che avrà ricevuto. L'Impresa non potrà avanzare, in relazione alle prescrizioni dell'Amministrazione, nessuna richiesta di compensi, né accampare alcun particolare diritto.

Il programma approvato, mentre non vincola l'Amministrazione che potrà ordinare anche in corso di attuazione, è invece impegnativo per l'Impresa, che ha l'obbligo di rispettare comunque i termini di avanzamento ed ogni altra modalità.

La mancata osservanza delle disposizioni del presente paragrafo dà facoltà all'Amministrazione di risolvere il contratto per colpa dell'Impresa.

Articolo 15. Modo di esecuzione dei lavori

L'esecuzione di qualsiasi lavoro sarà fatta secondo le migliori regole d'arte e secondo le prescrizioni che potranno essere impartite dalla D.L. impiegando materiale di qualità scelta: delle dimensioni, lavorazioni e provenienza prescritte.

Articolo 16. Valutazione dei lavori

I prezzi unitari, comprensivi delle spese generali e dell'utile, in base ai quali saranno pagati i lavori a misura e le somministrazioni, compensano:

- a) circa i materiali, ogni spesa per fornitura, trasporto, tasse di qualsiasi genere, cali, perdite, sprechi, ecc., nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, al piede di qualunque opera;
- b) circa gli operai e i mezzi d'opera, ogni spesa per rifornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere, per l'illuminazione del cantiere in caso di lavoro notturno, nonché per premi di assicurazioni sociali;
- c) circa i noli, ogni spesa per dare i macchinari e i mezzi a piè d'opera pronti all'uso, con gli accessori e quanto occorre per la loro manutenzione e per il regolare funzionamento (lubrificanti, combustibili, carburanti, energia elettrica, pezzi di ricambio, ecc.), nonché l'opera dei meccanici, dei conducenti e degli eventuali aiuti per il funzionamento;
- d) circa i lavori, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie, indennità di cava, di passaggio o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e di altra specie, mezzi d'opera provvisori, abbassamenti, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Impresa dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti e richiamati nei vari articoli del presente Capitolato Speciale e nell'Elenco Prezzi Unitari.

I prezzi relativi alle manutenzioni e al servizio di cui sotto si intendono comprensivi di ogni e qualsiasi somministrazione, prestazione, spesa, onere ed altro relativo alla fornitura, al trasporto ed alla posa in opera dei materiali, delle prove, verifiche o collaudi, anche in relazione agli impianti eseguiti dall' E.N.E.L.

Per quanto riguarda le prestazioni di mano d'opera relative a lavori in economia, si intendono a carico della Ditta gli oneri dipendenti dai contratti di lavori, dai contributi di legge, dalle assicurazioni varie, dai mezzi o attrezzi di lavoro e dagli oneri di Capitolato.

Nulla è dovuto all'Impresa per eventuale maggior costo della merce dipendente dalla lontananza del cantiere dai luoghi di approvvigionamento e per i lavori straordinari notturni non autorizzati dalla Direzione Lavori.

Qualunque modifica agli impianti, anche se vantaggiosa per l'Amministrazione, non verrà retribuita in assenza di uno specifico ordinativo emesso dalla Direzione Lavori.

ALLEGATO

Norme tecniche per l'esecuzione della segnaletica stradale verticale e complementare

Articolo 17. Modalità di esecuzione della segnaletica verticale

Tutti i segnali devono essere rigorosamente conformi ai tipi, dimensioni, misure prescritte dal Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, approvato con DPR 16/09/1996 n. 610, e in conformità alla Circolare Min. LL PP n° 3652.

I requisiti che deve soddisfare un segnale stradale sono contenuti nella norma armonizzata UNI EN 12899-1/2008 “Segnaletica verticale permanente per il traffico stradale - Parte 1: Segnali permanenti”.

Tale norma prevede che la segnaletica verticale permanente ed i componenti impiegati nella costruzione, debbano essere marcati CE e soddisfare determinati requisiti di prestazione.

In particolare è previsto che:

Le pellicole siano marcate CE ed accompagnate da dichiarazione di conformità CE esplicativa delle prestazioni visive del prodotto, con riferimento a:

- Coordinate colorimetriche in condizioni diurne e fattore di luminanza.
- Coefficiente di retroriflessione.
- Durabilità (mediante prove di resistenza all'invecchiamento accelerato naturale o artificiale).
- Resistenza all'impatto da effettuarsi in conformità alla EN ISO 6272.

I supporti ed i pannelli utilizzati per la costruzione del segnale, pur non essendo in obbligo di marcatura CE, devono essere progettati e costruiti con caratteristiche tali da garantire determinate prestazioni in termini di resistenza ai carichi statici e dinamici previsti dalla Norma UNI-EN 12899-1/2008.

Importante novità, rispetto alla precedente certificazione di prodotto, è l'obbligo di impiegare, per fissare il segnale al suolo, di sostegni marcati CE in funzione delle caratteristiche prestazionali di resistenza ai carichi oppure delle caratteristiche geometriche (materiali, dimensioni e spessori) dichiarate dal costruttore.

Il tubolare inoltre deve essere dotato di sistema anti-rotazione ed avere ricevuto un trattamento di zincatura a caldo conforme a quanto previsto dalla norma UNI 5101 E ASTM 123.

Non saranno quindi accettati altri prodotti in luogo di quelli dichiarati.

Quando la D.L. abbia rifiutato una qualsiasi provenienza o provvista come non atta all'impiego, l'Impresa dovrà sostituirla con altre che corrispondono alle caratteristiche prescritte.

I materiali rifiutati dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese della stessa Impresa.

Malgrado l'accettazione dei materiali da parte della Direzione Lavori, l'Impresa resta totalmente responsabile della riuscita delle opere anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.

Il Nuovo Codice della Strada ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione hanno definitivamente regolamentato tutte le caratteristiche della segnaletica verticale, ed a tali norme la Ditta è tenuta ad uniformarsi.

In particolare il Regolamento prescrive agli artt. 77, 78, 79, 80, 81 le modalità di costruzione e posa di segnali, mentre gli artt. dall'82 al 136 ne stabiliscono le dimensioni e la forma.

I segnali saranno costruiti in ogni loro parte in lamiera di alluminio semicrudo puro al 99% dello *spessore non inferiore a 25/10 (o 30/10 di mm a seguito eventuale richiesta della D.L.)*.

Ogni segnale dovrà essere rinforzato lungo il perimetro con una bordatura di irrigidimento a scatola.

Tutti i segnali porteranno sul retro gli attacchi speciali per l'ancoraggio ai sostegni.

Le targhe con superficie superiore a mq 0.80 ed i segnali di direzione verranno rinforzati mediante la chiodatura sul retro, per tutta la lunghezza del cartello, di due traverse di irrigidimento in alluminio, completamente scanalate, adatte allo scorrimento longitudinale delle controstaffe di ancoraggio ai sostegni.

Qualora, infine, i segnali fossero costituiti da due o più pannelli contigui, questi saranno perfettamente accostati mediante angolari in metallo, resistenti alla corrosione, opportunamente forati e muniti di un sufficiente numero di bulloncini zincati.

La lamiera di alluminio dovrà essere resa scabra mediante carteggiatura meccanica, sgrassata a fondo e quindi sottoposta a procedimento di passivazione effettuato mediante polifosfatazione organica o analogo procedimento di pari affidabilità su tutte le superfici.

Il materiale grezzo, dopo aver subito i suddetti processi di preparazione ed un trattamento antiossidante con applicazione di vernici tipo WashPrimer, dovrà essere verniciato a fuoco con opportuni prodotti, e la cottura a forno dovrà raggiungere una temperatura di 150°C. Il retro e la scatolatura dei cartelli verranno ulteriormente finiti in colore grigio neutro con speciale smalto sintetico.

Ad evitare forature, tutti i segnali dovranno essere muniti di attacco standard (adatto a sostegni in ferro tubolari del diametro mm 60) composto da staffe a corsoio della lunghezza utile di cm 22 saldate al segnale da controstaffe in lega di alluminio dello spessore di mm 3 con due fori, nonché da bulloni pure in lega di alluminio o acciaio inox (e relativi dadi) interamente filettati da cm 7.5, il tutto compreso nella fornitura.

Nel prezzo della fornitura del segnale è compresa la fornitura delle staffe in acciaio zincato a caldo e bulloneria zincata per il fissaggio dei segnali al sostegno.

Articolo 18. Finiture dei segnali

1.1. Faccia anteriore

La superficie anteriore dei supporti metallici, preparati e verniciati come al precedente art.3 deve essere finita con l'applicazione sull'intera faccia a vista delle pellicole retroriflettenti di Classe 1, Classe 2, o di Classe 2 "Speciali" secondo quanto prescritto per ciascun tipo di segnale dall'art.79 comma 11-12, del DPR 16/12/1992 n. 495, come modificato dal DPR 16/09/1996 n. 610.

La D.L., qualora ne riconosca la necessità, si riserva il diritto di prescrivere, in ottemperanza a quanto stabilito all'art.79 comma 11 del DPR n° 495 del 16/12/92, l'utilizzo di pellicole retroriflettenti aventi caratteristiche prestazionali superiori alle normali pellicole di classe 2 di cui al capitolo 2, art.2.2 del Disciplinare Tecnico del Ministero dei Lavori Pubblici pubblicato con D.M. 31 marzo 1995, potrà essere richiesto che tale pellicola sia inoltre dotata di caratteristiche tali da evitare la formazione di condensa sul segnale stesso durante le ore notturne in cui essa si viene a formare.

Sui triangoli ed i dischi della segnaletica di pericolo, divieto ed obbligo, la pellicola retroriflettente dovrà costituire un rivestimento senza soluzioni di continuità su tutta la faccia utile del cartello, nome convenzionale a "pezzo unico", intendendo definire con questa denominazione un pezzo intero di pellicola, sagomato secondo la forma del segnale, stampato mediante metodo serigrafico con speciali paste trasparenti per le parti colorate e nere opache per i simboli.

La stampa dovrà essere eseguita con i prodotti ed i metodi prescritti dal fabbricante delle pellicole retroriflettenti e dovrà mantenere inalterata le proprie caratteristiche per un periodo di tempo pari a quello garantito per la durata della pellicola retroriflettente.

Le pellicole retroriflettenti dovranno essere lavorate ed applicate sui supporti metallici mediante le apparecchiature previste dall'art.194 comma 1 del DPR 495/92, come modificato dal DPR 16/09/1996 n. 610.

1.2. Pellicole

Le pellicole retroriflettenti da usare per la fornitura, oggetto del presente affidamento, dovranno essere esclusivamente quelle aventi le caratteristiche colorimetriche, fotometriche, tecnologiche e di durata previste dal Disciplinare Tecnico approvato dal Min. LL.PP. con Decreto del 31/03/95, e dovranno risultare essere prodotte da ditte in possesso del sistema di qualità in base alle norme europee della serie UNI/EN 29000.

Le certificazioni di conformità relative alle pellicole retroriflettenti proposte devono contenere gli esiti di tutte le analisi e prove prescritte dal suddetto Disciplinare.

Mediante controlli specifici, da riportare espressamente nelle certificazioni di conformità, dovrà essere comprovato che il marchio di individuazione delle pellicole retroriflettenti di Classe 2 sia effettivamente integrato con la struttura interna del materiale, inasportabile e perfettamente visibile anche dopo la prova di invecchiamento accelerato strumentalmente.

1.3. Retro dei segnali

Sul retro dei segnali dovrà essere indicato quanto previsto dall'art.77 comma 7 del DPR n.495/92. Sul retro dei segnali dovrà essere indicato il nome del fabbricante nonché l'anno di fabbricazione e l'Ente proprietario della strada (Comune di Padova); per i soli segnali di prescrizione dovranno essere riportati gli estremi dell'ordinanza di apposizione.

Il complesso di tali iscrizioni non dovrà occupare una superficie maggiore a cmq 200.

Tutti i segnali, oggetto del presente affidamento, dovranno essere realizzati secondo i disegni di progetto e le presenti prescrizioni.

La Ditta aggiudicataria dei lavori dovrà presentare entro 15 gg. dalla data di aggiudicazione dei lavori, pena la decadenza del contratto, quanto segue:

1. una dichiarazione, debitamente sottoscritta, nella quale si impegna, ai sensi della Circolare Ministeriale giugno 1995 n. 2584, a fornire segnali stradali prodotti esclusivamente da ditte autorizzate.
2. Ai sensi del D.L. 358/92 art.14 lettere B, D, E, la Ditta aggiudicataria dovrà presentare copia delle certificazioni attestanti la conformità delle pellicole retroriflettenti ai requisiti richiesti dal Disciplinare Tecnico approvato con D.M. 31/03/1995 e dal produttore delle pellicole secondo quanto previsto in precedenza dal presente Capitolato.

Le copie delle suddette certificazioni dovranno essere identificate a cura del produttore delle pellicole stesse con gli estremi della Ditta aggiudicataria e dell'Amministrazione richiedente.

La fornitura di materiali e manufatti diversi da quelli dichiarati e campionati costituirà motivo di immediato annullamento del contratto, con riserva di adottare ogni altro provvedimento più opportuno a tutela degli interessi dell'Amministrazione.

Le diverse prove ed analisi da eseguire sui campioni saranno prescritte ad esclusivo giudizio della D.L., che si riserva la facoltà di far eseguire a spese della Ditta aggiudicataria prove specifiche presso riconosciuti Istituti specializzati ed autorizzati, allo scopo di conoscere la qualità e la resistenza dei materiali impiegati e ciò anche dopo la provvista a piè d'opera, senza che la Ditta possa avanzare diritti e compensi a questo titolo.

La Ditta fornitrice è tenuta a sostituire entro 15 gg., a propria cura e spese, tutto il materiale che, a giudizio insindacabile della D.L. o dalle analisi o prove fatte eseguire dalla stessa, non dovesse risultare rispondente alle prescrizioni; è altresì tenuta ad accettare in qualsiasi momento eventuali sopralluoghi disposti dalla D.L. presso i laboratori della ditta stessa, atti ad accertare la consistenza e la qualità delle attrezzature e dei materiali in lavorazione usati per la fornitura.

Articolo 19. Sostegni

I sostegni dei segnali dovranno essere conformi alle norme UNI EN 12899-1 /2008 con marcatura CE.

I sostegni per i segnali verticali saranno normalmente in acciaio tubolare del diametro di 60 mm , aventi spessore di 2 mm e, previo decappaggio del grezzo, dovranno essere zincati a caldo secondo le norme U.N.I. 5101 e ASTM 123 e non verniciati; su richiesta della D.L. potranno essere usati sostegni delle stesse caratteristiche ma con diametro esterno da 90 mm

I pali di sostegno e controvento saranno chiusi alla sommità con tappo in plastica, inoltre dovranno avere un dispositivo inamovibile antirotazione del segnale rispetto al sostegno e del sostegno rispetto al terreno.

Articolo 20. Posa in opera

La posa in opera di pali, paletti parapetonali, transenne potrà essere eseguita, in sottofondi di pavimentazioni stradali o di marciapiedi, con idoneo attrezzo per la foratura e la saldatura con boiaccia di cemento, mentre dovrà essere eseguita con fondazione in conglomerato cementizio a 3 q.li di cemento per mc di miscela inerte granulometricamente predisposta, delle dimensioni idonee al tipo di segnale, alla natura del terreno ed in ogni caso non inferiore a ml 0.40x0.40x0.50 ove si presentino aree senza regolare sottofondo.

Le fondazioni in conglomerato cementizio a q.li 3.5 di cemento tipo 325 per mc di miscela inerte granulometricamente corretta, dovranno essere gettate in opera e dimensionate per gli sforzi derivanti dalla spinta del vento non inferiore a 150 Kg/mq

Resta inteso che le maggiorazioni delle dimensioni dei basamenti, ove occorra, dovranno essere calcolate dall'Impresa rendendone edotta, nel contempo, la Direzione dei Lavori per la determinazione dei relativi maggiori compensi.

I segnali dovranno essere installati in modo tale da essere situati alla giusta distanza e posizione agli effetti della visibilità e regolarità del traffico, seguendo quanto prescritto dall'art.81 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada.

Nei prezzi relativi alla posa in opera sono compresi ogni onere relativo al trasporto a piè d'opera dei segnali, dei sostegni e di ogni altro materiale occorrente, lo scavo la risistemazione del suolo ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta.

L'Impresa rimarrà unica e solo responsabile in qualsiasi momento della stabilità dei segnali, sollevando da tale responsabilità sia l'Amministrazione che i suoi funzionari da danni che potessero derivare a cose o a persone.

In ogni caso nel posizionamento dei segnali si dovrà tenere conto anche delle norme previste dalle leggi relative all'abbattimento delle barriere architettoniche.

Articolo 21. Specchi parabolici

Gli specchi parabolici dovranno essere perfettamente lisci, non deformanti l'immagine, con telaio in alluminio o plastica ed attacco a snodo regolabile aderente alla palina di sostegno. Saranno contabilizzati a seconda del diametro con i relativi prezzi dell'Elenco Prezzi Unitari: nel prezzo è compresa l'eventuale rimozione del precedente specchio danneggiato.

Articolo 22. Delineatori flessibili

Dovranno essere costituiti da materiale flessibile in gomma o plastica di colore rosso con inserti di colore bianco retroriflettenti bifacciali, la base deve essere predisposta per l'inserimento nel cordolo delimitatore di corsia oppure per essere fissati alla pavimentazione.

Se investiti dal traffico dovranno piegarsi e riprendere la posizione verticale originale senza distaccarsi.

I delineatori dovranno in ogni caso rispettare le caratteristiche e i materiali previsti dall'art.34 del DPR 16.12.1992 n. 495.

Articolo 23. Norme di contabilizzazione

1.4. Segnali stradali con pellicole rifrangenti

Allo scopo di uniformare i criteri di contabilizzazione è stato stabilito un prezzo unitario che sarà applicato per le superfici effettive del segnale, le cui dimensioni sono quelle previste dalle tabelle del titolo II, figg. dall'1 al 15 del Regolamento di Esecuzione del Nuovo Codice della Strada, in relazione alla pellicola prevista.

I delineatori di cui alle figg.466-467-468 saranno realizzati nelle parti rifrangenti con pellicola di classe 2 ma, considerata l'incidenza di questa sulla superficie totale, verranno contabilizzati con il prezzo della pellicola di classe 1.

Con lo stesso prezzo, in caso di sola fornitura, è previsto il trasporto al magazzino comunale.

1.5. Sostegni o controventature tubolari

Con i prezzi dell'Elenco Prezzi Unitari si contabilizzano tutti i sostegni o controventature in acciaio tubolare zincato e potranno su precisa indicazione della Direzione Lavori essere diritti, oppure sagomati a collo d'oca o ad "L".

La misurazione sarà quella effettiva del sostegno compreso il tratto necessario per il fissaggio al terreno.

1.6. Posa in opera dei sostegni tubolari

Con il prezzo dell'Elenco Prezzi Unitari sarà contabilizzata la posa in opera dei sostegni secondo le prescrizioni di cui al precedente art.6 ed indifferentemente sia per la foratura della pavimentazione, sia per la costruzione del blocco di fondazione.

Il prezzo pertanto comprende, nel 1° caso la perforazione del terreno e la saldatura con boiacca di cemento, nel 2° caso lo scavo, il getto del plinto di fondazione, il ripristino della pavimentazione, ed il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta.

1.7. Rimozione di sostegni

Con il prezzo dell'Elenco Prezzi Unitari verrà contabilizzata la rimozione di sostegni per segnali stradali di qualsiasi tipo e dimensione compreso il trasporto al magazzino comunale, la rimozione del blocco di cemento, il rinterro ed il ripristino della pavimentazione.

1.8. Montaggio o smontaggio di segnali

Con il prezzo dell'Elenco Prezzi Unitari si contabilizza il montaggio di segnali su qualsiasi tipo di sostegni nuovi o preesistenti compreso lo spostamento o la rimozione di eventuali segnali già installati.

Il Progettista
Ing. Maurizio Sinigaglia

Responsabile del Procedimento
Ing. Roberto Piccolo